



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E
IL COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO**

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott., nato a il, il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n. 54 del 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del ;

E

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto con sede in Piazza Squillace n. 2 Miane fraz. Combai (TV) codice fiscale P.IVA, rappresentato dal nato a il il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la Regione ha disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, ed ha stabilito che la competenza della materia è ora in capo alla Giunta regionale e non più alle singole Province;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 sono state dettate le disposizioni attuative per l’attivazione dell’Albo regionale delle Pro Loco;
- con decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 8 dell’8 febbraio 2017, attuativo dell’Albo regionale delle Pro Loco, è stata approvata la prima stesura dell’Albo regionale delle Pro Loco aggiornato al 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO CHE

- l’articolo 4 - Albo regionale - comma 3 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 prevede che le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale possano “fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali”;
- ai sensi dell’articolo 7 - Accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha stabilito di formalizzare l’accordo di collaborazione previsto dall’art. 7 della l. r. n. 34/2014 destinando la somma di euro 60.000,00 alle iniziative di valorizzazione del turismo, della cultura, dell’identità veneta e dello sviluppo rurale attuate attraverso l’attività svolta dal Comitato Regionale UNPLI Veneto;



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento di iniziative promozionali e di valorizzazione inerenti, in particolare, le tematiche del turismo, della cultura, dell'identità veneta e dello sviluppo rurale.

Articolo 2 - Modalità di attuazione della collaborazione

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto provvederà, in attuazione del presente accordo di collaborazione alla realizzazione e gestione delle attività inerenti:

- la promozione della realtà associativa delle Associazioni Pro Loco;
- la programmazione di attività nelle tematiche relative alla formazione ed informazione sull'associazionismo delle Pro Loco, al turismo e animazione locale, alla storia, cultura e alle produzioni agroalimentari tipiche.

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività formeranno oggetto di un Piano Esecutivo che il Comitato Regionale UNPLI Veneto è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il Piano Esecutivo è approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo qualora i costi risultino congrui e le azioni, i tempi e le modalità siano pertinenti alle finalità del presente accordo.

Articolo 3 - Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente accordo di collaborazione saranno valutati dalla Direzione Turismo i risultati ottenuti e l'efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di risultato:

- numero delle Associazioni Pro Loco coinvolte;
- numero delle iniziative formative e informative organizzate;
- numero delle iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica locale integrata con le promozioni agroalimentari di qualità organizzate;

Articolo 4 --Contributo

La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 del presente accordo con la somma di euro 60.000,00, pari al 100% della spesa complessivamente sostenuta dal Comitato Regionale UNPLI Veneto.

Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Articolo 5 - Durata della collaborazione

La collaborazione per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 ha durata dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2018.

Eventuali variazioni alla durata dell'accordo saranno concordate tra le Parti firmatarie del medesimo mediante scambio di note scritte.

Articolo 6 - Modalità di pagamento

Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio decreto, eroga il contributo in due quote:

- un acconto del 50% successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
- il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte, copia del materiale promozionale eventualmente realizzato e la rendicontazione delle spese conformi al Piano Esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa.



6bed3af9



La rendicontazione delle azioni realizzate deve intervenire entro 30 giorni dal termine delle attività con il rispetto delle regole di rendicontazione riportate al punto n. 14 del bando Allegato A alla deliberazione n. del

L'importo delle azioni da rendicontare deve riguardare esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del Piano Esecutivo (compreso l'eventuale importo per l'I.V.A.) e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.

Il Direttore della Direzione Turismo procede alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.

Il medesimo Direttore procede alla revoca del contributo nel caso di:

- mancata realizzazione del piano esecutivo nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate a titolo di acconto eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative, vanno restituite alla Regione.

La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

Articolo 7 - Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dall'accordo è affidata al Presidente del Comitato Regionale UNPLI Veneto.

Articolo 8 - Documenti della collaborazione

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 9 - Riservatezza

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

La Regione del Veneto e il Comitato Regionale UNPLI Veneto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei propri dati, ai sensi del D.Lgs n.



6bed3af9



196/2003.

Ai sensi della lettera d) dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 la deliberazione e l'accordo di collaborazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/provvedimenti-organi-indirizzo-politico>

Articolo 12 - Disposizioni finali

Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 12 articoli e n. 4 pagine.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

REGIONE DEL VENETO
Il Direttore della Direzione Turismo

COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO
Il Presidente



6bed3af9

